



COMUNICAZIONE INFORMATIVA SU MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001: LEGGE 9 GENNAIO 2019, N.3

Sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019 è stata pubblicata la **legge 9 gennaio 2019, n. 3** recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”.

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha introdotto, in particolare, alcune significative modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano, in particolare:

- i) **l'estensione del catalogo di reati presupposto** che possono dar luogo alla responsabilità dell'ente con l'introduzione all'art. 25 del D.Lgs 231/01 del reato di “traffico di influenze illecite” previsto e punito dall'art. 346 bis del Codice Penale;
- ii) **l'inasprimento delle sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2 del decreto qualora sia stato commesso un reato di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25, ovvero concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione. Per effetto della modifica in tali casi la durata delle sanzioni interdittive (originariamente fissata in un termine non inferiore a un anno) non potrà essere inferiore a quattro anni e superiore a sette ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, e non inferiore a due anni e non superiore a quattro qualora il reato sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
- iii) **l'introduzione del beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive** per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- iv) **la previsione della procedibilità d'ufficio** per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.c.p.A.

Sede Amministrativa e Operativa: Viale Gorizia, 25/c – 00198 Roma – tel. +39 0644252922 – fax+39 06 86603206

Sede Legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

Sede Distaccata: Via E. Oldofredi, 23 – 20124 Milano – tel. +39 02 58438220 – fax +39 02 84259070

info@bmti.it - www.bmti.it

CF/P.IVA 06044201009 – Capitale Sociale € 2.387.372,16 – Iscrizione Registro delle Imprese di Roma n. 06044201009